

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE
PER IL LAZIO – ROMA
SEZ. I BIS
RICORSO N. 7328/2018**

Nell'interesse di **TIGANI EDOARDO**, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Antico (NTC DNC 72B03 C747F), del foro di Palmi (Rc), **PEC:domenico.antico@coapalmi.legalmail.it**, Fax 0966/655290 elettivamente domiciliato in Cittanova (Rc), alla via San Girolamo, n. 1, presso lo studio legale Antico,

Contro

MINISTERO DELL'INTERNO – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona del Ministro legale rappresentante pro-tempore

Per l'annullamento, previa sospensione cautelare

- del Decreto Prot. n. 0000088 del 05.04.2018, notificato in data 17.04.2018, con cui il ricorrente è stato escluso dalla procedura concorsuale per il reclutamento di 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del C.N.V.F;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, incluso in particolare il Verbale n. 13 del 23.03.2018 con cui la Commissione medica ha espresso il giudizio di non idoneità nei confronti del sig. Tigani Edoardo a causa di *“Deficit dell'acutezza visiva naturale (OD 05/10 – OS*

04/10). D.M. 11/03/2008, n. 78, art. 1, c 1, lettera f), punto 1”,-.

Fatto

Edoardo Tigani ha partecipato al concorso pubblico di vigile del fuoco nel C.N.V.F., indetto con D.M. n. 5140 del 6.11.2008 e con Decreto del Direttore Generale prot. n. 88/2018.

Dopo aver superato la prova preselettiva, il ricorrente è stato dichiarato non idoneo dalla Commissione medica per: *“Deficit dell’acutezza visiva naturale (OD 05/10 – OS 04/10). D.M. 11/03/2008, n. 78, art. 1, c 1, lettera f), punto 1”*.

Pertanto, il Ministero resistente con Decreto Prot. n. 0000088 del 05.04.2018, notificato in data 17.04.2018, ha escluso il ricorrente dalla procedura concorsuale.-

Diritto

I)Violazione di legge: D.M. 11.03.2008, n. 78, art. 1, c 1, lettera f), punto 1 ed art. 2, lett. D) del Bando di Concorso; Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; Manifesta erroneità della valutazione come comprovato dalla certificazione medica rilasciata da struttura pubblica; Irragionevolezza, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento.-

Il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione medica è illegittimo e, pertanto, merita di essere annullato.

Il ricorrente è stato giudicato non idoneo al reclutamento per *“Deficit dell’acutezza visiva naturale (OD 05/10 – OS 04/10). D.M. 11/03/2008, n. 78, art. 1, c 1, lettera f), punto 1”*.

In particolare, l'art.1, c. 1, lett. f) del D.M. n. 78/2008 (Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) indica, tra i requisiti di idoneità fisica per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco, il possesso di *“una acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che vede meno. Non è ammessa la correzione con lenti”*.

Orbene, nel caso di specie giova rilevare come il giudizio di inidoneità reso nei confronti del ricorrente risulti **smentito dalla certificazione medica rilasciata in data 07.05.2018 da struttura sanitaria pubblica dalla quale si evince che il sig. Edoardo Tigani “... presenta un visus naturale di 10/10 in entrambi gli occhi”** .

Pertanto, ritenuto come la situazione sotto il profilo della *“acutezza visiva”* non fosse inferiore ai prestabiliti limiti già al momento in cui il candidato è stato sottoposto a visita medica in sede concorsuale, si reputa infondata l'esclusione per inidoneità, che è stata formulata su presupposti erronei.

Alla luce della documentazione sanitaria allegata al ricorso, non può che concludersi sull'erroneità del giudizio impugnato siccome adottato su presupposti di fatto travisati, frutto di un esercizio di discrezionalità tecnica inficiato dalla non corretta applicazione delle regole tecniche fornite dalla scienza medica.

Sussiste, pertanto, la necessità che venga disposta, ai sensi dell'art. 63, comma 4, c.p.a., una verifica – ovvero, se

indispensabile, una consulenza tecnica - al fine di accertare la sussistenza della causa di inidoneità assunta dall'Amministrazione a fondamento del provvedimento impugnato .-

Conclusioni

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito, *coeteris reiectis*, previa sospensione cautelare, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare il Decreto Prot. n. 0000088 del 05.04.2018, notificato in data 17.04.2018, nonché ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, incluso in particolare il Verbale n. 13 del 23.03.2018 con cui la Commissione medica ha espresso il giudizio di non idoneità nei confronti del sig. Tigani Edoardo a causa di “*Deficit dell'acutezza visiva naturale (OD 05/10 – OS 04/10). D.M. 11/03/2008, n. 78, art. 1, c 1, lettera f), punto 1*”;

Controinteressati

Sono controinteressati tutti coloro che nella graduatoria generale di merito sono collocati in posizione successiva alla n. 3551, ricoperta dal sig. Tigani Edoardo, presenti nell'allegato B4 della graduatoria concorsuale di cui al Decreto del Capo del Dipartimento n. 88 del 14 Luglio 2010 e successive modificazioni.-

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio-Roma , pubblicata il 25/10/2018 n. 10362/2018, al fine di consentire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.-

Avv. Domenico Antico